

1° - il Consiglio delega al Comitato di deliberare periodicamente nuovi investimenti, fra quelli normali consentiti all' IFA dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti del cumulo degli impegni soddisfatti in base a precedenti delibere tradotte in contratto, prendendosi a base gli impegni da delibere esistenti al 30 maggio 1953, fatta eccezione delle operazioni che assumono carattere straordinario per tipo di entità considerabili (superiore cioè a somma che il Consiglio vorrà fissare);

2° - la scelta degli investimenti sarà effettuata dal Comitato permanente tenendo conto delle circostanze di convenienza ed opportunità in relazione al tipo di operazione, ubicazione delle opere da finanziare e possibilità di ottenere contropartite ai fini della produzione assicurativa;

3° - al Consiglio sarà data notizia delle deliberazioni adottate dal Comitato permanente;

4° - ove occorra per dimostrazione verso terzi, il Comitato permanente potrà deliberare con la procedura d'urgenza prevista dall' art. 5 dello Statuto, senza cioè far menzione della delega del Consiglio, per evitare che ai contratti, oltre alla delibera di Comitato, si debba allegare